Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 ottobre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **919**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di lire 12 milioni, dall'Ente di culto e di religione S. Maria della Porta (detto anche Istituto Mele Tarantini), un complesso immobiliare, costituito da Ha 4.33.05 di terreno e soprastanti fabbricati, sito in Lecce, località Villa Marsello, via Novili-Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **920**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione « Centro Elis » (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport), con sede in Roma.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono sostituiti gli articoli 7 e 9 del vigente statuto dell'Associazione « Centro Elis » (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport), con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 738.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **921**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Istituto per la cooperazione universitaria », con sede in Roma.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Istituto per la cooperazione universitaria », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 61 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. 922.

Mutazione del fine e nuova denominazione dell'Ospedale di Castignano (Ascoli Piceno).

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la mutazione del fine dell'Ospedale di Castignano, il quale assume la denominazione di « Casa di riposo ». Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. 923.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in Tempio Pausania (Sassari).

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 27 febbraio 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 27 febbraio 1966 e 1° febbraio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Narciso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2024, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 414 « Narciso » dal 15 maggio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 414 « Narciso » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine 414 « Narciso », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 202

(10641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Tulipano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2194, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 416 « Tulipano » dal 10 ottobre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 416 « Tulipano » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine 416 « Tulipano », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 193

(10639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Oleandro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2027, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 415 « Oleandro » dal 15 maggio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 415 « Oleandro » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine 415 « Oleandro », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 192

(10642)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Gardenia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2150, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 404 « Gardenia » dal 10 ottobre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 404 « Gardenia » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine 404 « Gardenia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 195

(10643)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Primula ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2278, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 407 « Primula » dal 10 ottobre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 407 « Primula » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine 407 « Primula », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 197

(10644)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Gladiolo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1950, registro n. 9 Marina, foglio n. 258, con il quale l'unità proveniente dalla Marina mercantile con la denominazione di motopesca « Gabriellat » venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine « Gladiolo » a decorrere dal 1° giugno 1950;
Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Gladiolo », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Registro n. 85 *Difesa, foglio n.* 332

(10640)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Geranio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2014, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 412 « Geranio » dal 15 maggio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 412 « Geranio » a decorrere dal 1° dicembre 1948;
Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 412 « Geranio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 199

(10650)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Mughetto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di

BYMS 2023, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 413 « Mughetto » dal 15 maggio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 413 « Mughetto » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 413 « Mughetto », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 200

(10649)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Biancospino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2012, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 410 « Biancospino » dal 15 maggio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 410 « Biancospino » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 410 « Biancospino », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 198

(10648)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Consolidamento dell'abitato di Roccella Ionica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto numero 911, emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1966;

Decreta:

L'abitato di Roccella Ionica è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 189

(10535)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.
Consolidamento dell'abitato di Botricello Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamendell'abitato di Botricello Superiore, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto numero 733, emesso nell'adunanza del 5 ottobre 1966;

Decreta:

L'abitato di Botricello Superiore è da consolidare a cura e spese dello Stato a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 190

(10536)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di revisione delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 10 marzo 1967, con il quale veniva indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo, rilasciate anteriormente all'anno 1962;
Considerato che il 6 settembre 1967 è scaduto il termine di centottanta giorni fissato per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti dall'art. 2 del citato decreto;
Considerato che alcuni sanitari, per giustificati motivi, non hanno potuto sottoporre a revisione nel termine previsto le autorizzazioni di cui sopra;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la predetta revisione;

Decreta:

Il termine di centottanta giorni, fissato dall'art. 2 del decreto 25 gennaio 1967 per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei sanitari interessati alla revisione dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, è prorogato fino al 31 dicembre 1967.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10540)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Panicale (Perugia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Esaminati gli atti;
Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 1° settembre 1965 e del 17 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone descritte nei fogli catastali nn. 4, 5, 7 e nn. 39, 40, 41 tutti per intero, del comune di Panicale in ampliamento del vincolo già esistente;
Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Panicale (Perugia);
Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;
Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;
Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i seguenti motivi:

i mappali numeri 4, 5, 7 — formati dai colli verdi che incorniciano il Trasimeno — costituiscono un insieme di quadri naturali di alto valore panoramico e paesistico, godibili sia dalla strada provinciale Chiusi-Magione sia da parte di chi attraversa per acqua il lago Trasimeno; mentre le particelle numeri 39, 40, 41 — formate dai colli verdi che incorniciano il centro storico — costituiscono un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale nonchè ambientale e panoramico, godibile — per quanto riguarda il foglio 41 e parte del 39 — dai numerosi punti di vista situati lungo la strada di circonvallazione sud del paese di Panicale ed in senso opposto sia dalla parte della strada Perugia-Città della Pieve che dalla strada Castiglionese, e, per quanto concerne la restante area del n. 39 e l'intero n. 40, dai belvedere siti sulla strada provinciale Chiusi-Magione e da chi attraversa per acqua il lago Trasimeno;

Decreta:

Le zone descritte nei fogli catastali numeri 4, 5, 7 e numeri 39, 40, 41 tutti per intero, site nel territorio del comune di Panicale (Perugia) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Panicale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia

Verbale n. 30

Oggi 17 novembre 1966, a ore 18,10, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) PANICALE - Riesame dell'ampliamento del vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La Commissione precisa che la zona compresa in parte del foglio n. 39 e per intero sul foglio n. 41, zona formata dai colli verdi che incorniciano il centro storico di Panicale, debba essere inclusa nel vincolo panoramico dal momento che essa è godibile sia da numerosi punti di vista o belvedere situati lungo la strada di circonvallazione sud del paese di Panicale sia in senso opposto dalla parte della strada Perugia-Città della Pieve che dalla strada Castiglionese; per quanto riguarda invece le zone del foglio n. 40 e l'altra parte del foglio n. 39 debbono essere incluse nel vincolo panoramico sia perchè comprendono il centro storico di Panicale sia, perchè godibili da numerosi punti di vista della strada provinciale Chiusi-Magione sia da parte di chi traversa per acqua il lago Trasimeno, costituendo nel complesso un insieme di alto valore panoramico, paesistico e ambientale.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che le zone sopradescritte costituiscono un complesso di caratteristico aspetto avente valore panoramico, estetico, tradizionale e paesistico.

All'unanimità ripropone, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona stessa sia sottoposta alla tutela panoramica.

Terminata la discussione il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,25.

(10539)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Revoca su rinunzia delle autorizzazioni concesse alla ditta « Laboratorio Biochimico Offiter » S.r.l., a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 372 in data 18 novembre 1955 e n. 591 in data 6 giugno 1956, con i quali la ditta « Laboratorio Biochimico Offiter » S.r.l., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, corso Buenos Ayres n. 59, rispettivamente, specialità medicinali biologiche e specialità medicinali chimiche in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la lettera in data 18 febbraio 1965, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse alla propria officina farmaceutica con i decreti indicati in premessa, subordinando tale rinuncia all'avvenuto trasferimento delle proprie specialità medicinali ad altra Società;

Visto il verbale dell'ispezione tecnica effettuata alla officina farmaceutica in parola, in data 24 luglio 1967 dal quale è risultato che all'indirizzo di corso Buenos Ayres n. 59, in Milano, non esiste più alcuna officina farmaceutica;

Considerato che tutte le specialità medicinali intestate alla ditta « Offiter » s.r.l. sono state cedute ad altra ditta o ne è stata revocata la registrazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate su rinunzia le autorizzazioni concesse alla ditta « Laboratorio Biochimico Offiter » S.r.l., per produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Milano, corso Buenos Ayres n. 59, concesse con i decreti A.C.I.S. n. 372 in data 18 novembre 1955 e n. 591 in data 6 giugno 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(10485)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 20 giugno 1966, n. 52, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti ventisette strade comunali:

1) Pieve di Teco-Muzio;
2) Villa Faraldi-Tovo-Deglio;
3) Ponte Raggio-La Colla;
4) Ranzo-Costa Bacelega;
5) Pieve di Teco-Lovegno;
6) Borghetto d'Arroscia-Gazzo;
7) Borghetto d'Arroscia-Gavenola;
8) Diano S. Pietro-Diano Borganzo-Roncagli;
9) di Boscomare;
10) di Leverone;
11) Borghetto d'Arroscia-Ubaghetta;
12) Cesio-Passo della Ginestra;

13) Seborga-Negi-Tegui;
14) Di Ciaxe;
15) Canneto-Praello-Case Carli;
16) Rezzo-Genova;
17) Colle S. Bartolomeo-Cartari;
18) Airole-Collabassa;
19) Sarola-Olivastri;
20) Di Candeasco;
21) Bellissimi-Trincheri;
22) Trincheri-Bivio S. Brigida;
23) Vessalico-Lenzari;
24) Vessalico-Siglioli;
25) di Calderara;
26) di Corte;
27) di Buggio;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 589, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che due delle strade sono in possesso dei requisiti di provinciali e precisamente:

1) « Pieve di Teco-Muzio », dalla strada statale numero 28 in Pieve di Teco alla strada statale n. 453 della valle Arroscia (estesa km. 1 + 455);

2) « Ponte Raggio-La Colla », dalla provinciale Rocchetta Nervina alla provinciale Pigna-Camporosso (estesa km. 4 + 400);

Ritenuto che le dette due strade possono pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) « Pieve di Teco-Muzio », dalla strada statale numero 28 in Pieve di Teco alla strada statale n. 453 della « Valle Arroscia » (estesa km. 1+455);

2) « Ponte Raggio-La Colla », dalla provinciale Rocchetta-Nervina » alla provinciale « Pigna-Camporosso » (estesa km. 4 + 400),

per complessivi km. 5 + 855, in provincia di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(10537)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1967.

Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1966.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1966 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 870, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte

Novara: 9; Alessandria: 11,5;
Torino - Vercelli: 10; Cuneo: 12.
Asti: 11;

Valle d'Aosta

Aosta: 11.

Lombardia

Como: 9; Brescia - Pavia: 11;
Cremona - Mantova: 9,5; Sondrio: 11,5;
Bergamo - Varese: 10; Milano: 12;

Trentino-Alto Adige

Trento: 10,5; Bolzano: 11.

Veneto

Belluno: 9; Treviso - Venezia: 10,5;
Rovigo: 9,5; Verona: 11.
Padova - Vicenza: 10;

Friuli-Venezia Giulia

Trieste - Udine: 11; Gorizia: 11,5.

Liguria

Genova: 10; La Spezia - Savona: 11.
Imperia: 10,5;

Emilia

Ferrara - Parma: 9; Bologna - Forlì: 11;
Modena - Ravenna: 9,5; Piacenza: 11,5.
Reggio Emilia: 10;

Toscana

Lucca: 9; Livorno - Pistoia: 10,5;
Arezzo - Massa Carrara - Siena: 10; Firenze - Pisa: 11;
Grosseto: 11,5.

Umbria

Perugia - Terni: 11.

Marche

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro: 11.

Lazio

Viterbo: 10; Frosinone: 11,5;
Rieti: 10,5; Roma: 12.
Latina: 11;

Abruzzo

L'Aquila: 11;
Chieti - Pescara - Teramo: 11,5.

Molise

Campobasso: 10,5.

Campania

Avellino - Benevento - Napoli - Salerno: 11; Caserta: 12,5.

Puglie

Foggia: 12,5; Brindisi: 14;
Bari: 13; Taranto: 15.
Lecce: 13,5;

Lucania

Matera: 12; Potenza: 12,5.

Calabria

Catanzaro: 12; Cosenza: 13,5.
Reggio Calabria: 12,5;

Sicilia

Enna: 10,5; Caltanissetta-Messina: 13;
Catania: 12; Ragusa - Siracusa: 15.
Agrigento - Palermo - Trapani: 12,5;

Sardegna

Sassari: 12; Cagliari: 13,5.
Nuoro: 13;

Roma, addì 6 ottobre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

(10723)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 12 ottobre 1966 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 ottobre 1966, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore al Metauro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore al Metauro (Pesaro), sono prorogate di sei mesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, n. 14568/2721, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al Consorzio agrario provinciale di Foggia delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Stornara-Lavello » in Cerignola, estese mq. 555 riportate in catasto rispettivamente nella maggiore superficie delle strade e nella maggiore estensione della particella n. 9-*e*, del foglio di mappa n. 350 e nella maggiore estensione della particella n. 171 del foglio di mappa n. 351 del comune di Cerignola e nella planimetria tratturale con il n. 171 $^1/_2$ e con le lettere *A* e *B*.

(10468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Eporediese autotrasporti, con sede in Vische (Torino).

Con decreto 14 settembre 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Eporediese autotrasporti, con sede in Vische (Torino).

(10626)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

447° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 113, con il quale l'area della concessione della miniera di lignite denominata « Mercure », sita in territorio dei comuni di Laino Borgo, provincia di Cosenza, Castelluccio Inferiore e Viggianello, provincia di Potenza, di cui è titolare l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.) - Impresa già della Società Meridionale di Elettricità, con ufficio in Napoli, è ampliata, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha. 2360 ad Ha. 2997.

La concessione così ampliata, ricade nei comuni di Laino Borgo, provincia di Cosenza, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello e Rotonda, provincia di Potenza e assume la denominazione di « Nuovo Mercure ».

Decreto ministeriale 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 266, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale « Canaletta », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova — originariamente accordata al sig. Garon Novello Antonio, con decreto ministeriale 23 luglio 1965 per la durata di anni venti — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, al signor Giol dott. Giovanni, domiciliato a Venezia.

Decreto ministeriale 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 343, con il quale alla S.p.A. « Acqua minerale di Sangemini », con sede in Roma — titolare, in base al decreto ministeriale 17 maggio 1933 della concessione cinquantennale delle sorgenti di acqua minerale « Sangemini », in territorio dei comuni di Acquasparta, Montecastrilli, Sangemini e Terni, provincia di Terni, rilasciata quale ampliamento dell'area della

concessione perpetua di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1930 — è conferita l'estensione della coltivazione della concessione predetta alla sorgente di acqua medio-minerale-bicarbonato-alcalino-terrosa denominata « Tiberina », rinvenuta nell'ambito della concessione stessa, per la durata della concessione medesima.

Decreto ministeriale 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 265, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonte delle Anime », sita in territorio del comune di Calizzano, provincia di Savona — della quale sono titolari, in base al decreto ministeriale 11 maggio 1967 per una metà il sig. Augusto Ghigliazza e per l'altra metà, a parti uguali, i signori Maria Nan in Loser e Pietro Nan (salvo su detta quota il diritto di usufrutto uxorio spettante alla signora Maria Ghigliazza vedova di Angelo Nan) — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla società per azioni Acqua minerale di Calizzano, con sede in Calizzano, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Cinciano », sita in territorio del comune di Poggibonsi, provincia di Siena — rilasciata in perpetuo con decreto ministeriale 3 ottobre 1932 ai signori Giulio Baroncelli fu Baldassarre, Virgilio Baroncelli fu Enrico, Zeffirina Baroncelli fu Enrico ed Alvaro Baroncelli fu Enrico, rappresentati dal primo — a seguito di successivi trasferimenti è intestata, a decorrere dal 5 febbraio 1964 ai signori Virgilio Baroncelli fu Enrico, Alvaro Baroncelli fu Enrico, Jole Baroncelli fu Giulio in Baroncelli, Giulio Conforti fu Costantino ed Evelina Conforti fu Filippo, nonchè agli eredi del contitolare Roberto Baroncelli fu Giulio, signori Giuliano Baroncelli fu Roberto e Umberto Baroncelli fu Roberto, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla loro madre Marianna Fedrighini quale coniuge superstite del defunto Roberto Baroncelli, tutti rappresentati dal sig. Giuliano Baroncelli fu Roberto, elettivamente domiciliato presso la fattoria di Cinciano, in comune di Poggibonsi, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 16 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 267, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Lete », sita in territorio del comune di Pratella, provincia di Caserta — accordata per la durata di anni dieci con decreto 20 settembre 1956 del prefetto di Napoli al sig. Manfredo Mancone fu Ernesto e con successivo decreto ministeriale 30 marzo 1965 intestata, con effetto decorrente dal 13 ottobre 1964, ai di lui figli Giovanni, Mariano e Maria Mancone fu Manfredo — è rinnovata, previa estensione della coltivazione all'anidride carbonica, per la durata di anni venti, a decorrere dal 20 settembre 1966, a favore degli anzidetti fratelli Giovanni, Mariano e Maria Mancone in Rocco fu Manfredo, rappresentati dal primo, residente in Napoli.

(10663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 20 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,51	622,45	622,48	622,46	622,45	—	622,45	622,46	622,52	622,50
$ Can.	580,22	580 —	580,25	580,075	580,10	—	580,05	580,075	580,15	580,15
Fr. Sv.	143,33	143,31	143,30	143,305	143,20	—	143,275	143,305	143,33	143,32
Kr. D.	89,76	89,71	89,75	89,71	89,80	—	89,715	89,71	89,75	89,75
Kr. N.	87,04	87,02	87,05	87,015	87,10	—	87,01	87,015	87,02	87,025
Kr. Sv.	120,30	120,28	120,30	120,295	120,25	—	120,31	120,295	120,29	120,295
Fol.	173,16	173,13	173,1450	173,15	173,15	—	173,145	173,15	173,16	173,15
Fr. B.	12,54	12,543	12,5440	12,5440	12,545	—	12,543	12,5440	12,54	12,545
Franco francese	126,92	126,90	126,87	126,915	126,90	—	126,91	126,915	126,93	126,92
Lst.	1732,86	1732,15	1732,15	1732,05	1732 —	—	1732 —	1732,05	1732,45	1732,50
Dm. occ.	155,45	155,46	155,46	155,48	155,45	—	155,46	155,48	155,43	155,44
Scell. Austr.	24,08	24,06	24,075	24,06625	24,10	—	24,07	24,06625	24,05	24,074
Escudo Port.	21,60	21,60	21,60	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,605
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3950	10,39375	10,40	—	10,3915	10,39375	10,39	10,3925

Media dei titoli del 20 ottobre 1967

Rendita 5% 1935	107,625
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,575
Id. 5% (Ricostruzione)	99,25
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,425
Id. 5% (Città di Trieste)	98,60
Id. 5% (Beni Esteri)	97,40
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,455
1 Dollaro canadese	580,062
1 Franco svizzero	143,29
1 Corona danese	89,712
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	120,312
1 Fiorino olandese	173,147
1 Franco belga	12,543
Franco francese	126,912
1 Lira sterlina	1732,025
1 Marco germanico	155,47
1 Scellino austriaco	24,068
1 Escudo Port.	21,604
Peseta Sp.	10,393

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1967, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 9 luglio 1965 dal sig. Ferdinando Pinto avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli dell'8 febbraio 1965, con la quale veniva disposta la revoca dell'impiego a seguito di provvedimento disciplinare.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1967, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 25 settembre 1963 dal sig. Piero Selle avverso il provvedimento del direttore generale della Banca d'Italia del 2 aprile 1963, con il quale veniva respinta una sua richiesta intesa ad ottenere un riesame della posizione pensionistica ai fini dell'inquadramento nelle nuove tabelle in vigore dal 1° gennaio 1962.

(10738)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto della Scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » di Roma.

Con decreto n 300.13.II.70/15.1311, in data 27 settembre 1967, è approvato il nuovo statuto, composto di quindici articoli, della Scuola convitto professionale per infermiere « Edoardo e Virginia Agnelli » di Roma.

(10729)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla incorporazione della Banca della Brianza, società per azioni, con sede in Carate Brianza (Milano) da parte del Banco di Desio, società per azioni, con sede in Desio (Milano), ed alla sostituzione della azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 29 aprile 1967 e 11 maggio 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca della Brianza, società per azioni, con sede legale in Carate Brianza (Milano), e del Banco di Desio, società per azioni, con sede legale in Desio (Milano), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione della Banca della Brianza, società per azioni, con sede legale in Carate Brianza (Milano) da parte del Banco di Desio, società per azioni, con sede legale in Desio (Milano).

2. Il Banco incorporante è autorizzato a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio di ciascuno degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda in Carate Brianza, Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Giussano, Monza, Renate, Sovico, Veduggio con Colzano, Verano Brianza (tutti in provincia di Milano) e Carugo (Como).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(10814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26, ovvero ai 28 anni per i candidati provvisti di diploma di laurea, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non sono in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Ammi-

nistrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 60° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Per le domande presentate tramite le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato farà fede, invece, il timbro a protocollo, con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate, che le Ragionerie stesse vi apporranno prima di trasmetterle al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;

la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8 presso la quale il cadidato intende sostenere le prove scritte;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 26 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

In tale ultimo certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuri-

diche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati

La prova orale avrà luogo in Roma.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizione del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservenza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e all'art. 17 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di mesi sei, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà lo stipendio previsto per la qualifica iniziale della carriera speciale di concetto (ex coeff. 202), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti da personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 195

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima:

nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo

Parte seconda:

principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia;
4) Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 24 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

ALLEGATO N. 2

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov di . . . . . .) il . . . . . . e residente a . . . . . (prov di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammeso al concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, di cui al quadro VII annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: (4) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale.

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 26° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 8 del bando.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2605 del 21 maggio 1966, col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione della condotta medica di Voltana di Lugo, vacante al 30 novembre 1965;

Viste le designazioni dell'Università di Bologna, della prefettura di Ravenna, dell'Ordine dei medici di Ravenna e del comune di Lugo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1965, indetto col decreto citato in premesse, è composta come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Tagariello prof. Pietro, ordinario di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, Università di Bologna;

Jasonni prof. Enrico, primario medico, Ospedale civile di Lugo;

Savini dott. Gabriele, direttore di sezione, prefettura di Ravenna;

Drei dott. Giulio, medico condotto titolare.

Segretario:

Giannuzzi dott. Francesco, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, assegnato all'Ufficio del medico provinciale di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Ravenna, addì 27 settembre 1967

Il medico provinciale: MAULUCCI

(10668)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13775 in data 23 dicembre 1964, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964:

1.	Cicerale Giuseppe	punti 60,234
2.	Massara Paolo	» 58,887
3.	Bava Pier Giorgio	» 57,804
4.	Roletto Aldo	» 56,929
5.	Nosengo Serafino	» 56,396
6.	Franco Filippo	» 55,069
7.	Grivetto Luigi	» 54,200
8.	Banche-Nicolt Bruno	» 53,714
9.	Luzzati Giorgio	» 53,071
10.	Rizzo Felice Carmelo	» 52,373
11.	Narcisi Michele	» 51,143
12.	Manduca Alfonso	» 51,029
13.	Roglia Luciano	» 50,746
14.	Piasco Sergio	» 50,061
15.	Mazzei Americo	» 49,798
16.	Gualtieri Giovanni Umberto	» 49,283
17.	Sabbatini Franco	» 48,851
18.	Liffredo Fiorentino	» 48,181
19.	Diero Clemente	» 47,785
20.	Busillo Annibale	» 46,030
21.	Guerriero Modestino	» 43,797
22.	Marvasi Tommaso	» 42,667

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 15 settembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1108 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Cicerale Giuseppe: Nole-Villanova Canavese;
Massara Paolo: Bardonecchia;
Bava Pier Giorgio: Grugliasco;
Roletto Aldo: Agliè-Ciconio-Ozegna;
Nosengo Serafino: Montanaro;
Franco Filippo: Romano Canavese;
Grivetto Luigi: Ala di Stura-Balme;
Banche Niclot Bruno: Torre Pellice-Angrogna;
Rizzo Felice Carmelo: Borgomasino-Maglione;
Narcisi Michele: Fenestrellè-Usseaux;
Manduca Alfonso: Sciolze-Cinzano-Rivalba.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interesasti.

Torino, addì 15 settembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

(10669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6268 in data 23 novembre 1966, con il quale veniva bandito concorso per titoli fra le due ostetriche titolari in comune di Casatenovo per l'assegnazione della condotta unificata;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 2537 del 1° luglio 1967;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate partecipanti al concorso di cui alle premesse:

1. Mariuccia Battistessa Viganò . . . punti 13,250
2. Sartori Serafina in Ruggeri . . » 10,230

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Como, addì 21 settembre 1967

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3230 del 21 settembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate partecipanti al concorso per titoli, bandito con decreto n. 6268 del 23 novembre 1966, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata di Casatenovo;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Mariuccia Battistessa Viganò è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unificata di Casatenovo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Como, addì 21 settembre 1967

Il medico provinciale: LUPI

(10560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2127 in data 13 giugno 1967, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il telegramma n. 300.IX.II.89 in data 29 settembre 1967, con il quale il Ministero della sanità designa quale componente delle suddetta Commissione il dott. Alberto Stoppani, medico provinciale capo, in sostituzione del dott. Vincenzo Pane;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Alberto Stoppani, medico provinciale capo, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Pane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Vercelli, addì 29 settembre 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(10453)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1967, n. 12.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vadena.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *ottobre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Vadena nei seguenti elementi costitutivi firmati dal Presidente della Giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge.

1. Piano di zonizzazione del territorio comunale in iscala 1:10.000;
2. Piano della viabilità in iscala 1:25.000;
3. Relazione illustrativa;
4. Norme di attuazione;
5. Programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'Ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la Giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in iscala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10671)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.